

Rag. Michele Raimondo Mura
Commercialista-Revisore Legale
Via Torino2-PADRU(SS)
C.F. MRUMHL64P02G015J

UNIONE DEI COMUNI GALLURA
Provincia Gallura Nord-Est Sardegna

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n.2 Data 10.06.2026	OGGETTO: Parere sulla proposta di variazione al bilancio di previsione 2026/2028
--	---

L'anno 2026, il giorno 10 del mese di giugno, l'organo di revisione economico finanziario Rag. Michele Raimondo Mura, ha espresso il proprio parere in merito alla variazione al bilancio contenuta nella proposta di deliberazione di G.C. nr. 13 del 09-06-2026 avente ad oggetto **"Variazione urgente al bilancio di previsione 2026-2028, con applicazione di avanzo libero di amministrazione, ai sensi dell'articolo 175, comma 4, del D.lgs.18 agosto 2000, n. 267. 1^ variazione."**;

Premesso che:

- con Deliberazione di Consiglio dell'Unione n. 2 del 22.04.2025 è stato approvato il rendiconto della gestione per l'esercizio 2024 ai sensi dell'art. 227 del D.lgs. 267/2000;
- con Deliberazione di Consiglio dell'Unione n. 1 del 22.01.2026, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2026/2028;
- con Deliberazione di Consiglio dell'Unione n. 2 del 22.01.2026 è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2026/2028, immediatamente esecutivo;
- con Deliberazione di Giunta dell'Unione n. 1 in data 12.02.2026, è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2026;
- con Deliberazione di Consiglio dell'Unione n. 4 del 30.04.2026 è stato approvato il rendiconto della gestione per l'esercizio 2025 ai sensi dell'art. 227 del D.lgs. 267/2000 con il quale viene determinato l'avanzo presunto pari ad e. 5.862.858,51 di cui:

	2025
Risultato d'amministrazione (A)	1.780.092,70
<i>composizione del risultato di amministrazione:</i>	
Parte accantonata (B)	0,00
Parte vincolata (C)	112.048,58
Parte destinata agli investimenti (D)	
Parte disponibile (E= A-B-C-D)	1.668.044,12

Richiamato l'Articolo 187 sulla Composizione del risultato di amministrazione che recita:

"2. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

- a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;

c) per il finanziamento di spese di investimento;
d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
e) per l'estinzione anticipata dei prestiti. Nelle operazioni di estinzione anticipata di prestiti, qualora l'ente non disponga di una quota sufficiente di avanzo libero, nel caso abbia somme accantonate per una quota pari al 100 per cento del fondo crediti di dubbia esigibilità, può ricorrere all'utilizzo di quote dell'avanzo destinato a investimenti solo a condizione che garantisca, comunque, un pari livello di investimenti aggiuntivi.”

Vista la necessità dell'Ente di applicare una quota di avanzo libero di amministrazione relativo a spese legali che in sede di un riaccertamento ordinario dei residui, gli stessi sono stati erroneamente cancellati confluendo nell'avanzo di amministrazione libero;

Verificato il permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati dall'ordinamento finanziario e contabile ed in particolare dagli artt. 162, comma 6 e 193 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 175, commi 4 e 5 del D.lgs. n. 267/2000, modificato e integrato dal D.lgs. n. 126/2014, che dispone:

- al comma 4 “le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine”;
- al comma 5 “In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata”.

Richiamato l'art. 239, comma 1, lettera b), n. 2, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle variazioni di bilancio, contenente anche un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile, tenuto conto del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, delle variazioni rispetto all'anno precedente e di ogni altro elemento utile;

Esaminata la proposta di variazione al bilancio di previsione finanziario 2026/2028 trasmessa dal Servizio finanziario ai sensi dell'art. 175, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, la quale dispone le variazioni di seguito riepilogate:

ANNO 2026

ENTRATA		Importo	Importo
Avanzo di amministrazione	CO	€ 5.392,40	
Variazioni in aumento	CO	€ 6.746,76	
	CA	€ 6.746,76	
Variazioni in diminuzione	CO		€ 0,00
	CA		€ 0,00
VARIAZIONE NETTA	CO		€. 12.139,16
	CA		€. 6.746,76
SPESA		Importo	Importo
Variazioni in aumento	CO		€. 12.139,16
	CA		€. 12.139,16
Variazioni in diminuzione	CO	€ 0,00	
	CA	€ 0,00	
VARIAZIONE NETTA	CO	€. 12.139,16	
	CA	€. 12.139,16	
TOTALE A PAREGGIO	CO	€. 12.139,16	€. 12.139,16
	CA	€ 6.746,76	€. 12.139,16

Visto il parere del responsabile del servizio finanziario rilasciato ai sensi dell'art. 153, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 267/2000;

Considerato che:

- a) le variazioni di entrata sono assunte nel rispetto dell'attendibilità e della veridicità delle previsioni;
- b) le variazioni di spesa sono compatibili con le esigenze dei singoli servizi;

OSSERVATO

- la congruità, coerenza ed attendibilità contabile delle previsioni;
- il rispetto degli equilibri finanziari;
- il rispetto degli equilibri di cassa;
- le ragioni della variazione.

Accertato il rigoroso rispetto del pareggio finanziario e degli equilibri di bilancio dettati dall'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali nonché il rispetto del pareggio di bilancio;

Si raccomanda sempre

- a) Il rispetto del vincolo di destinazione per entrate specifiche;
- b) Il monitoraggio dell'andamento di cassa;
- c) Il puntuale rispetto del principio di prudenza, anche con riferimento alla congruità dei fondi accantonati per far fronte all'insorgere di passività future;
- d) di modificare il D.U.P.;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

ESPRIME

in relazione alle proprie competenze ed ai sensi del D.Lgs 267/2000 **parere favorevole** in ordine alla congruità, coerenza e attendibilità sulla variazione proposta in quanto vengono mantenuti gli equilibri di bilancio, la regolarità contabile e l'attendibilità sulle entrate che si stima di realizzare e sulle spese che si stima di impegnare nel triennio 2026/2028.

Il Revisore ricorda che ai sensi dell'articolo 42 del TUEL, le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, **salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti** e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.

Il Revisore pertanto esorta vivamente a rispettare i termini per la ratifica degli atti.

**L'Organo di Revisione Economico-Finanziaria
Rag. Michele Raimondo Mura**